

COMUNE DI VODO DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 6/2016 del 31.03.2016

Variato con delibera di Consiglio Comunale nr. 37/2017 del 14.11.2017

Variato con delibera di Consiglio Comunale nr. 5/2018 del 20.02.2018

Variato con delibera di Consiglio Comunale nr. 9/2025 del 25.02.2025

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: FINALITA'
- ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 4: DIVIETO DI OCCUPARE IL SUOLO
- ART. 5: OCCUPAZIONE DI SUOLO - DINIEGO
- ART. 6: OCCUPAZIONE DI SUOLO - PRESCRIZIONI
- ART. 7: DIVIETI E PRESCRIZIONI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI
- ART. 8: LUMINARIE
- ART. 9: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART.10: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO
- ART.11: DIVIETO DI ACCATTONAGGIO

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART.12: MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART.13: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART.14: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- ART.15: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- ART.16: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART.17: SGOMBERO NEVE
- ART.18: RAMI E SIEPI
- ART.19: PULIZIA FOSSATI
- ART.20: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART.21: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
- ART.22: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- ART.23: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- ART.24: OGGETTI MOBILI
- ART.25: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAATURA SVOLTE ALL'APERTO
- ART.26: ACCENSIONE DI FUOCHI
- ART.27: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI
- ART.28: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE
- ART.29: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- ART.30: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
- ART.31: DEPOSITI ESTERNI
- ART.32: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE
- ART.33: CIRCOLAZIONE E SOSTA CON VEICOLI A MOTORE
- ART.34: MANUTENZIONE DEI TERRENI
- ART.35: RICERCA E RACCOLTA DI FOSSILI
- ART.36: DEPOSITO DI RIFIUTI
- ART.36 bis: CESTINI STRADALI

TITOLO 5 : ANIMALI

- ART.37: ANIMALI DI AFFEZIONE
- ART.38: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
- ART.39: CANI

TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA

ART.40: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

ART.41: ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O
BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO

TITOLO 7 : VARIE

ART.42: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA

ART.43: ARTISTI DI STRADA

ART.44: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

ART.45: CONTRASSEGNI DEL COMUNE

ART.46: INDICAZIONE DEL RECAPITO DI PERSONE PER CASI DI EMERGENZA

TITOLO 8 : SANZIONI

ART.47: SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.48: ABROGAZIONI DI NORME

ART.49: ENTRATA IN VIGORE

ART.50: NORMA FINALE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento, salva diversa disposizione, si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, nelle aree e spazi privati contigui alla proprietà pubblica nonché all'interno delle aree di cui alla planimetria allegata (Allegato "A"), che saranno individuate con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Comando di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 3) I Responsabili dei Servizi, anche su indicazione dell'Amministrazione Comunale, possono adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 : Divieto di occupare il suolo

- 1) Le occupazioni del suolo pubblico, a qualsiasi titolo siano eseguite, sono soggette ad apposito atto di concessione, come da apposito regolamento comunale.
- 2) Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante sono disciplinate, in conformità alle norme vigenti in materia, dalle disposizioni del piano del commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale.
- 3) L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata dalle norme contenute nel Regolamento edilizio comunale.
- 4) Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite senza autorizzazione.
- 5) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 5 : Occupazione di suolo - Diniego

- 1) Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico sono negate quando arrechino intralcio alla viabilità e quando possono essere di pregiudizio per la incolumità pubblica. Tale diniego viene motivato.

Art. 6 : Occupazione suolo – Prescrizioni

- 1) Nei casi di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, devono essere limitati i disagi e rispettate le prescrizioni inserite nell'atto di concessione.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 7: Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

- 1) Ai titolari di concessioni o autorizzazioni per l'occupazione del suolo, salvo particolari autorizzazioni scritte, è vietato:
 - a) infiggere pali o punte nel suolo;
 - b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
 - c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
 - d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili e rottami o di tollerarne il deposito.
- 2) I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci o eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di lasciare libero lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00 (Pagamento in misura ridotta), oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza degli obblighi e prescrizioni del presente articolo.

Art. 8 : Luminarie

- 1) La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è consentita.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà e previa richiesta al competente Ufficio Comunale. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 6) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 7) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 9 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 10 : Atti vietati su suolo pubblico

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli;
 - b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose; È ammesso, secondo la tradizione e gli usi locali, il lavaggio di vestiti nelle fontane a ciò appositamente destinate (lavatoi);
 - f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini ai maggiori di anni 12;
 - i) collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - j) in ambito urbano, soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - k) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale, fatto salvo quanto previsto per i rifiuti;
 - l) portare gli sci od altri corpi rigidi in modo tale da recare offesa a terzi;
 - m) fare esplodere mortaretti, petardi, fuochi d'artificio e simili, a meno di 20 metri dagli edifici;
 - n) collocare, affiggere o appendere etichette adesive, locandine, manifesti o alcunché sui beni pubblici;
 - o) affiggere locandine o manifesti sulle bacheche riservate alla pubblicità delle manifestazioni organizzate o patrociniate dal Comune e comunque al di fuori degli spazi a ciò destinati;
 - p) abbandonare sul suolo pubblico mozziconi di sigaretta, chewing-gum, bottiglie, lattine, bicchieri e cannucce in plastica;

- 2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- 3) Nei luoghi pubblici in cui si trovano aiuole o piante a scopo di abbellimento e di decoro urbano, è vietato cogliere fiori, salire sugli alberi, strappare foglie e rami, danneggiare in qualsiasi modo le piante, invadere gli spazi erbosi appositamente segnalati, lasciarvi entrare cani o altri animali. Nei giardini o aree simili è vietata l'introduzione di veicoli.
- 4) Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio, sia su area pubblica che su area privata a confine con l'area pubblica, è vietato installare od impiantare nel terreno qualsiasi tipo di recinzione, delimitazione o corpo solido che possano comportare pericolo verso terzi, è comunque sempre vietato l'utilizzo di filo spinato; sono proibite le recinzioni con nastro segnaletico stradale e quelle in rete plastica, ad eccezione di quelle necessarie alla delimitazione delle aree di cantiere e per la sola durata dei lavori.
- 5) La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.
- 6) Le altre violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 7) Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettere i), n) e o) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00 (Pagamento in misura ridotta).
- 8) Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 11 : Divieto di accattonaggio, raccolta firme e sottoscrizioni varie.

- 1) Fatto salvo quanto disposto dal Codice Penale e da altre disposizioni di legge, in tutto il territorio comunale, compresi i passi alpini, è fatto divieto di chiedere la questua, l'elemosina e mendicare in qualsiasi forma.
- 2) In tutto il territorio comunale, compresi i passi alpini, è fatto divieto di svolgere attività di volantinaggio, raccolta firme o sottoscrizioni varie finalizzate alla adesione o finanziamento ad enti o associazioni, non espressamente autorizzati dal Sindaco.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00 (Pagamento in misura ridotta).

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12 : Marciapiedi e portici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
 - a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
 - b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade;
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 13 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana e della neve dai tetti.
- 4) Le acque piovane che scolano dai tetti prospicienti le aree pubbliche, devono essere convogliate a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate secondo le previsioni del vigente Regolamento per l'uso della fognatura, per gli scarichi idrici e per la depurazione. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, almeno quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) I proprietari o i locatari o i concessionari dei terreni posti nelle vicinanze delle aree pubbliche e comunque a meno di 50 metri da queste, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e decorosa manutenzione delle stesse.
- 7 bis) All'interno dei centri abitati di cui all'Allegato "A" del presente Regolamento e nelle aree esterne poste entro una distanza di 50 ml dal loro perimetro è vietato effettuare:
 - A. depositi di scarti di lavorazione del legno (pezzi di travetti, pezzi di tavole, semilavorati del legno, perlinati, sfridi di travi, ecc.);
 - B. depositi di legna o lavorati del legno che siano in tutto o in parte marcescenti tanto da non poter essere utilizzati, salvo per il tempo strettamente necessario al loro smaltimento mediante canali autorizzati;
 - C. depositi di ramaglia e/o residui vegetali (erba, frasche, rami, residui di potature ecc...) se non per il tempo strettamente necessario al loro smaltimento mediante canali autorizzati;
 - D. depositi di bancali di legno o pallet vuoti ad esclusione di quelli addossati ai muri perimetrali dei fabbricati che sono invece consentiti;
 - E. depositi di elementi metallici (puntelli da cantiere, pedane, cavallette, reti elettrosaldate, putrelle, tubi, ecc.);
 - F. depositi di materiale edile in genere;

Sono fatti salvi i depositi realizzati nelle aree di cantiere regolarmente recintate, nelle aree destinate ad attività produttive dallo strumento urbanistico generale (Zone Territoriali omogenee di tipo D), nelle aree pertinenziali delle aziende agricole e quelli realizzati per il tempo strettamente necessario al loro smaltimento mediante canali autorizzati.

All'interno degli ambiti di cui al comma 1 sono consentiti depositi di legna da ardere costituiti da cataste di tronchi, cataste di legna spaccata o di rami, cataste di ciocchi di legna, bancali di legna spaccata, bancali di pellet, nonché depositi di tavole e semilavorati in legno a condizione che tali materiali non siano trattati con vernici o altri prodotti chimici e purché gli stessi siano ordinatamente accatastati.

All'interno degli ambiti di cui al comma 1 è consentito effettuare lo stoccaggio di tronchi da commercio per un periodo non superiore a 4 mesi.

In tutto il territorio comunale è vietato coprire materiali, attrezzature, veicoli, macchinari, cataste, ecc. con coperture che non siano integre (teli tagliati, sbrindellati, multicolore, lamiere o coperture di altro materiale rotte ecc...), le quali dovranno essere altresì saldamente ancorate al fine di evitare un loro accidentale distacco dovuto all'azione del vento.

Per la copertura di cui al comma precedente è vietato l'utilizzo di teli o lamiere di colore impattante per il paesaggio come, a titolo indicativo e non esaustivo, i colori giallo, arancione, rosso, viola, blu o rispettive gradazioni di tonalità.

- 8) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 9) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione e l'inosservanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 300,00 (Pagamento in misura ridotta).
- 10) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00 (Pagamento in misura ridotta). In caso di recidiva nel biennio, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà del pagamento di una somma pari ad € 300,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 14 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 15 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre manifesti o locandine, disegnare ovvero incidere, sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose;
 - e) incatenare biciclette, ciclomotori o motocicli contro attrezzature non destinate a tale scopo;
- 2) Su edifici privati, in mancanza di autorizzazione, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
- 3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 16 : Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.17 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) Sulle strade e piazze pubbliche o dai locali prospicienti è vietato diffondere a scopo pubblicitario opuscoli, manifesti o qualsiasi altro materiale con modalità da cui possa derivare pregiudizio alla pulizia o al decoro pubblico. Per la propaganda elettorale e politica si applicano le leggi in materia. Della inosservanza di tale divieto rispondono tanto la persona che effettua il lancio o la distribuzione quanto quella nel cui interesse il lancio o la distribuzione avvengono.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 4) e 5) comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.
- 7) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 17 : Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo, depositando la neve rimossa in modo da non recare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
- 2) Nell'eseguire le operazioni di cui al comma 1, è vietato depositare la neve sulle aree pubbliche destinate alla circolazione di veicoli e pedoni.
- 3) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose. Tale operazione dovrà essere eseguita adottando le opportune cautele.
- 4) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 5) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 8) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 18 : Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 2,70, al di sopra del marciapiede, e m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
- 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) Fermo quanto disposto dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale e dal Regolamento Edilizio, è vietato capitozzare le conifere.
- 5) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inadempienza si provvederà all'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese sostenute per l'esecuzione, a carico del trasgressore.
- 6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 19 : Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 20 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve immediatamente sgomberare e pulire.
- 2) La violazione di cui al presente articolo comporta l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 21 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e depositi in genere.

- 1) I titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività artigianali, devono provvedere alla rimozione di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati e/o depositati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita, ad eccezione degli orari in cui, previa disposizione comunale, avviene il prelievo del materiale da parte della ditta incaricata alla raccolta dei rifiuti.
- 2) I depositi di materiali edili e simili, devono essere adeguatamente recintati e mantenuti in ordine; all'esterno degli stessi sono sempre vietati il deposito e l'abbandono dei materiali.
- 3) La violazione di cui al presente articolo comporta l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 22 : Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2) La violazione di cui al presente articolo comporta l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 23 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono essere tali da impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al presente articolo comporta l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 24 : Oggetti mobili.

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) Le violazioni di cui al presente articolo comporta la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 25 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto.

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, carteggiatura, sabbiatura, taglio di pietre, marmi e graniti, senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante. Le limitazioni di cui al presente comma si applicano solo in caso di lavorazioni poste in essere da operatori professionisti, nell'ambito dell'attività di impresa.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 26 : Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura, fatti salvi i casi in cui i fuochi vengano preventivamente autorizzati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile (art. 59 c.2 TULPS).
- 3) Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti e fatte salve eventuali direttive speciali emanate in materia, è ammessa l'accensione di fuochi nell'esercizio delle attività rurali, nei periodi previsti con apposita ordinanza.
- 4) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo;
- 5) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 6) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 7) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 150,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 27 : Utilizzo di strumenti musicali

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi o stereofonici ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso di espressa autorizzazione in deroga rilasciata dal Sindaco.
- 2) Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 3) Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle occasioni in cui, tradizionalmente, è d'uso festeggiare anche oltre gli orari suindicati (Capodanno, Carnevale, ecc.).
- 4) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo di cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.
- 5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 28 : Attività e lavorazioni rumorose

- 1) I macchinari industriali e similari, (a solo titolo esemplificativo: motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, trapani, levigatrici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere il meno possibile rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e lavorazioni rumorose, anche quando le emissioni rumorose rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 19,00 nella giornata di sabato, sono vietate nella giornata di domenica e festivi infrasettimanali;

- 3) Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, dal 1 al 31 agosto di ogni anno l'interruzione delle attività e lavorazioni rumorose è obbligatoria dalle ore 12,00 alle ore 15,00 dei giorni dal lunedì al sabato, e nell'intera giornata di domenica e festivi, salvo deroghe rilasciate dall'Amministrazione Comunale per motivi d'urgenza e indifferibili. Con apposita ordinanza, ogni anno potranno essere individuate le date in cui l'interruzione delle attività e lavorazioni rumorose è obbligatoria per tutto l'arco della giornata;
- 4) Si intende in deroga ai commi 2 e 3, l'uso di:

1. Macchine sgombraneve

2. Macchine per il taglio e manutenzione del verde privato nelle seguenti fasce orarie 8,00 – 12,00 e 14,00 – 20,00 da lunedì a venerdì; dalle 9,00 – 12,00 e dalle 16,00 alle 20,00 nei giorni festivi.

3. Macchine per il taglio e preparazione della legna (non da commercio) nelle seguenti fasce orarie 8,00 – 12,00 e 14,00 – 20,00 da lunedì a venerdì; dalle 9,00 – 12,00 e dalle 16,00 alle 20,00 nei giorni festivi.

Non sono soggette alle limitazioni indicate nei commi 2 e 3 le attività svolte dall'Amministrazione Comunale e da altri gestori di servizi Pubblici.

- 5) Nell'esercizio di attività anche in sé non propriamente rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la raccolta di rifiuti, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 6) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
- 7) Deroga agli obblighi imposti dal presente articolo possono essere autorizzati con apposito provvedimento comunale.
- 8) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo di cessare immediatamente le emissioni sonore e/o rumorose.
- 9) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00 (Pagamento in misura ridotta). In caso di recidiva nel biennio, la sanzione amministrativa sarà del pagamento di una somma pari ad € 300,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 29 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti meccanici a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al presente articolo comporta l'obbligo di cessare immediatamente le emissioni sonore.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 30 : Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disturbo alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta l'obbligo a carico del trasgressore di far cessare, immediatamente il funzionamento del dispositivo.
- 5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 31 : Depositi esterni

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio degli pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità ad eccezione dei contenitori di raccolta dell'acqua piovana per l'irrigazione, dotati di idonea copertura che non permetta l'accesso di insetti.
- 3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano la rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 32 : Sosta o fermata di veicoli a motore

- 1) Fermo quanto disposto dal Codice della Strada, è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla normale dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali ovvero i mezzi di polizia e di soccorso nell'espletamento dei servizi d'istituto.
- 2) Al fine di contenere il diffondersi di odori molesti, è vietata la sosta prolungata dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti solidi urbani, se non preventivamente bonificati attraverso la rimozione ed il lavaggio dei residui di rifiuto.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 33 : Circolazione e sosta con veicoli a motore

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale, sono vietate la circolazione e la sosta con i veicoli a motore nei prati, nei prati-pascoli nei boschi e nelle aree pubbliche limitrofe alle strade o ai parcheggi non adibite a tale scopo (non asfaltate o pavimentate con materiale simil misto strada).
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 34 : Manutenzione dei terreni

- 1) Ai proprietari o in ogni caso ai soggetti tenuti per legge o contratto o altra obbligazione, alla manutenzione dei terreni inerpati inseriti nei centri urbani così come indicati dalle planimetrie allegate (allegato "A"), è fatto obbligo di tagliare e rimuovere l'erba entro il giorno 15 luglio di ogni anno e di mantenere le medesime aree in ordine e sfalciate fino al 15 settembre di ogni anno. Con ordinanza sindacale potranno essere stabiliti termini diversi.
- 2) La violazione di cui al presente articolo, comporta l'obbligo del ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione e l'inosservanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00 (Pagamento in misura ridotta).
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta) ai sensi dell'art. 5 della Legge nr. 689/1981. In caso di recidiva nel biennio, la sanzione amministrativa sarà del pagamento di una somma pari ad € 150,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 35 : Ricerca e raccolta di fossili

- 1) E' vietata la raccolta di fossili, salvo specifica autorizzazione rilasciata per scopi didattici e scientifici.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 36 : Deposito dei rifiuti

- 1) Fermo quanto disposto dal Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti, sono vietati il deposito e l'abbandono al suolo di rifiuti di qualsiasi genere e tipo.
- 2) Tutti i proprietari di unità abitative e/o esercizi commerciali devono dotarsi e mettere a disposizione degli eventuali locatari, gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
- 3) E' fatto obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le indicazioni e con le modalità stabilite dal soggetto incaricato della gestione dei rifiuti. In particolare:
 - a. Dovrà essere effettuata la separazione ed il deposito negli appositi raccoglitori per la raccolta porta a porta, della parte organica (umido), del vetro e lattine, della carta, della plastica e del secco;
 - b. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata;
 - c. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico- nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge;
 - d. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione;
 - e. I contenitori dei rifiuti organici dovranno essere ben chiusi con l'apposito gancio di sicurezza, onde evitare che gli animali selvatici ne causino il rovesciamento e la fuoriuscita del contenuto;
 - f. I contenitori dei rifiuti non dovranno essere posizionati sulla sede stradale, nella parte destinata alla circolazione di veicoli e pedoni;

- g. I contenitori dei rifiuti posizionati sulle aree pubbliche, dovranno essere rimossi entro le ore 17 del giorno di raccolta; è sempre vietato il deposito degli stessi nelle aree di particolare pregio e/o interesse turistico, individuate con apposito atto della Giunta Comunale;
- 4) E' vietato conferire rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati.
- 5) E' vietato il conferimento di rifiuti non prodotti nel territorio comunale.
- 6) Le violazioni di cui al presente articolo comportano la rimessa in pristino dei luoghi.
- 7) Fatte salve le sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 150,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 36 Bis : Cestini Stradali

- 1) Al fine di prevenire la formazione di sporco nelle aree pubbliche o di uso pubblico sono installati appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni (cestini porta rifiuti). Il competente Ufficio comunale, nell'ambito della gestione del servizio di igiene urbana, valuta periodicamente il potenziamento e/o la diversa dislocazione di cestini porta rifiuti sul territorio.
- 2) I cestini stradali porta rifiuti sono svuotati dagli operatori addetti alla pulizia del territorio.
- 3) I cestini stradali porta rifiuti devono essere utilizzati esclusivamente per rifiuti "da passeggio" di piccola taglia, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: fazzoletti di carta, chewing gum, scontrini, mozziconi di sigaretta, sacchetti con deiezioni animali ecc...
- 4) Nei cestini stradali è vietato conferire i rifiuti urbani domestici, ingombranti, pericolosi, o soggetti a raccolta differenziata o che non siano ricompresi nella tipologia dei rifiuti descritti nel precedente comma.
- 5) Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
- 6) Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00 (Pagamento in misura ridotta).

TITOLO 5 : ANIMALI

Art. 37 : Animali d'affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali d'affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) La distruzione delle spoglie di animali da compagnia morti per cause non infettive è consentita mediante sotterramento in terreni di privati cittadini ovvero nelle aree individuate a tale scopo dall'Autorità comunale.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 38 : Custodia e tutela degli animali

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali sporchino con deiezioni gli spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo con appositi mezzi;
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;

- d) abbandonare a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa o lasciarli comunque senza custodia, anche se non disciolti, o attaccarli o condurli in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica ovvero affidarli a persona inesperta;
- 2) È vietato compiere qualsiasi azione, atta ad aizzare o spaventare gli animali.
- 3) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 4) I detentori di animali di qualsiasi specie devono garantire il benessere animale soprattutto in materia di spazi, ricoveri, movimento, cibo e acqua disponibili.
- 5) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 39 : Cani

- 1) Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio eventualmente muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo che non aggrediscano o mordano chicchessia.
- 2) Il proprietario o la persona momentaneamente incaricata della custodia e/o accompagnamento devono essere muniti di apposita attrezzatura (paletta e/o sacchetti igienici) per pulire e raccogliere gli escrementi degli animali.
- 3) Qualora gli animali lordino con deiezioni organiche il suolo pubblico, è obbligatorio procedere all'immediata asportazione mediante l'attrezzatura indicata.
- 4) Nei parchi e giardini pubblici e nelle aree riservate per lo svago e ricreazione, l'accesso ai cani è consentito a condizione che:
 - a. l'accesso al luogo non sia espressamente vietato con apposito cartello;
 - b. sia rispettato il disposto di cui ai commi 1°, 2° e 3°;
- 5) E' in ogni caso vietato l'accesso agli spazi riservati ai giochi dei bambini.
- 6) E' fatto obbligo di impedire che gli animali sporchino, anche con solo liquido organico, gli accessi alle civili abitazioni, o gli spazi prospicienti negozi, pubblici esercizi ed edifici pubblici.
- 7) Dall'osservanza degli obblighi e ai divieti del presente articolo, sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.
- 8) E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.
- 9) Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni tali da non disturbare.
- 10) I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.
- 11) Potranno essere tenuti senza guinzaglio e museruola :
 - a. i cani da caccia fuori del centro abitato a seguito del cacciatore, nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - b. i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
 - c. i cani delle forze di polizia nonché quelli appartenenti ad organismi/enti di soccorso durante l'impiego per fini d'Istituto.
- 12) Chiunque viola le disposizioni dei commi 3 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00 (Pagamento in misura ridotta).
- 13) Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA

Art. 40 : Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo ed adempiere ai relativi oneri.
- 2) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 41 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, l'adempimento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento COSAP.
- 3) Ai pubblici esercizi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.
- 4) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.
- 5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 150,00 (Pagamento in misura ridotta).

TITOLO 7 : VARIE

Art. 42 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- 1) Le raccolte di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 2) Chi effettua la raccolta deve essere munito, in modo ben visibile, di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 150,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 43 : Produzioni o esibizioni artistiche su suolo pubblico

- 1) Le produzioni o esibizioni artistiche su suolo pubblico, che possono comportare sovraffollamento, pericolo o disturbo alla quiete pubblica, sono soggette ad avviso preventivo al Sindaco o suo sostituto, il quale, valutate le condizioni di sicurezza e opportunità, potrà assentirne tacitamente l'esecuzione o vietarle espressamente.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 44 : Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o l'impianto di tenda, fuori dalle aree appositamente attrezzate, salvo deroga rilasciata dall'Amministrazione Comunale; fermo quanto disposto dalla normativa vigente, è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.
- 2) La sosta delle autocaravan è sempre consentita in osservanza delle norme del Codice della Strada. Durante la sosta è vietata l'installazione anche temporanea di strutture mobili o fisse di copertura (tende e tendalini), di tavoli, sedie e simili, zerbini, gradini esterni appoggiati al suolo o sporgenti, nonché l'utilizzo di cunei livellatori e calzatoie.
- 3) Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 4) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 5) La violazione di cui al presente articolo comporta l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi dei concessionari del servizio i quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.
- 6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta)

Art. 45 : Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o di imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta l'obbligo della rimozione di quanto indebitamente utilizzato.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 150,00 (Pagamento in misura ridotta).

Art. 46 : Indicazione del recapito di persone per i casi di emergenza

- 1) Coloro che gestiscono od amministrano condomini, devono collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche o in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm 10x20 contenente la scritta: "*in caso di emergenza chiamare*", seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.
- 2) L'obbligo di cui al comma 1 entrerà in vigore trascorsi 120 giorni dal termine di cui all'art. 50 del presente Regolamento.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00 (Pagamento in misura ridotta).

TITOLO 8 : SANZIONI

Art. 47 : Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e dell'art. 7 –bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria indicata in ogni articolo oltre alle sanzioni amministrative accessorie e fatta salva l'applicazione degli artt. 13 e 20 della L. 24/11/1981 n. 689.
- 2) Qualora la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporti l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, detti obblighi, se le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 3) Qualora il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 2, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido.

TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48: Abrogazioni di norme.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel precedente Regolamento di Polizia Urbana o nelle ordinanze comunali attinenti per materia, che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 49 : Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore trascorsi ulteriori quindici giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 50 : Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.